

Accordo per il sostegno dell'occupazione

In Milano, il 6 dicembre 2011

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS.

premessi che

- il Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito, per brevità, BER) ha dato corso alle previste procedure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito e dalla legge, procedendo, nei mesi scorsi, alla risoluzione del rapporto di lavoro di tutti i propri dipendenti, con contestuale ingresso dei medesimi nella Sezione Emergenziale del "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale credito";
- pur con la consapevolezza di dover raggiungere gli obiettivi del Piano di Impresa 2011-2013 anche attraverso la riduzione degli organici stabilita nell'accordo quadro 29 luglio 2011, è fortemente avvertita dalle Parti l'esigenza di ricercare adeguate soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità presenti in BER, nella prospettiva di sostenere comunque l'occupazione;
- a tal fine e Parti confermano l'intendimento di definire congiuntamente condizioni, termini e modalità - già introdotte con gli Accordi per il sostegno dell'occupazione del 2.2.2010 e del 3.11.2010 - atte a rendere sostenibile detta nuova occupazione presso Società del Gruppo, tali da assicurare, nel rispetto dei principi di responsabilità sociale, trattamenti economico-normativi complessivamente adeguati, comunque competitivi e in grado di contemperare i rispettivi interessi anche avuto riguardo alle complessità tuttora espresse dai mercati di riferimento;

considerato inoltre che

i trattamenti economici complessivi di cui al presente accordo sono individuati dalle Parti in attuazione delle facoltà loro attribuite dall'attuale quadro normativo di riferimento ed in grado di garantire comunque la rispondenza del principio generale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione;

si conviene quanto segue:

1) Ambito di applicazione

Il presente accordo riguarderà il personale ex BER (n. 33 unità) confluito nel Fondo di Solidarietà per fruire dei trattamenti stabiliti dalla Sezione Emergenziale e le assunzioni saranno attuate compatibilmente con i tempi e le modalità di cui ai progetti specifici di riferimento, tenendo conto delle esigenze aziendali e delle esperienze individualmente maturate, previa composizione da realizzare tramite formalizzazione della rinuncia da parte degli istanti dell'eventuale contenzioso giuslavoristico - stragiudiziale e/o giudiziale - avviato nei confronti di ISP e/o di BER.

L'assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al primo livello retributivo della 3^a area professionale presso la Capogruppo ovvero presso altra Azienda del Gruppo Intesa Sanpaolo per le attività di contact unit, con sede di lavoro nell'ambito della provincia di Bologna, a supporto della rete distributiva della Capogruppo e delle Società del Gruppo, costituendo il presidio dei canali di contatto con la clientela attuale e potenziale.

Detto personale sarà conseguentemente assegnato all'espletamento delle attività finalizzate a fornire/assicurare:

- la gestione dei canali di contatto verso il mercato e il loro sviluppo con finalità di servizio e di proposta commerciale, in accordo con le competenti strutture della Divisione Banca dei Territori della Capogruppo;
- informativa e supporto operativo alla clientela, anche di Società del Gruppo, operante attraverso il canale telefonico, con riferimento alla gestione dei rapporti, alla vendita di servizi e alla gestione degli investimenti;
- un adeguato livello di assistenza telefonica ai diversi segmenti di clientela tramite l'utilizzo del telefono e di nuovi canali di interazione multimediale

Gli specifici trattamenti economico-normativi stabiliti dal presente accordo saranno applicati ai destinatari per la durata di un quadriennio dalla data di assunzione, a condizione che il personale medesimo resti assegnato alle attività sopra indicate.

Conseguentemente per le assunzioni effettuate ai sensi del 1° comma del presente articolo, in caso di assegnazione dell'interessato ad altra località ovvero ad attività diverse da quelle sopra indicate, i trattamenti economico-normativi fruiti dall'interessato saranno sostituiti, dalla data della diversa assegnazione, da quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) tempo per tempo vigente nel settore del credito, così come applicati dal datore di lavoro agli altri dipendenti.

2) Parte normativa

a) Inquadramento del personale

Le parti convengono di adottare il sistema degli inquadramenti già in vigore nel settore del credito con riconoscimento dei trattamenti economici stabiliti espressamente dal presente accordo in luogo di quelli previsti dal CCNL citato.

b) Anzianità

Il periodo di servizio prestato in applicazione del presente accordo non è computato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi economici, mentre sarà integralmente considerato utile per la determinazione della maggiore durata del periodo di ferie e di compenso per malattia stabiliti dal CCNL citato.

c) Orari di lavoro, elasticità di orario, permessi ex festività e ferie

In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni del CCNL citato con le modifiche di carattere economico-normativo sotto indicate che si sostituiscono, ad ogni effetto, alle correlate disposizioni ivi contemplate.

L'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per ragioni di natura organizzativa e produttiva l'orario di lavoro settimanale può essere fissato in 37 ore e 30 minuti a condizione che sia articolato in turni, tra le ore 6 e le ore 22, di 7 ore e 30 minuti giornaliere dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato ovvero in turni di 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato.

All'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, a ciascun dipendente che non abbia orario di lavoro articolato in turni come sopra indicati, sarà riversata nella banca delle ore la differenza relativa alla riduzione di 30 minuti settimanali (23 ore annuali).

Il dipendente assunto ai sensi del presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite di 20 giorni lavorativi, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

I permessi per ex-festività vanno obbligatoriamente fruiti prima delle ferie di competenza dell'anno, con avvertenza che in difetto sono caducati e non si procede ad alcuna monetizzazione.

3) Parte economica

Parte economica: trattamenti economici CCNL 8/12/2007 non espressamente derogati dal presente accordo.

Retribuzioni, paga oraria CCNL credito, tempo per tempo vigenti, ridotti del 20%.

4) Efficacia del presente accordo sui contratti individuali

Al personale assunto ai sensi e per gli effetti del presente accordo, decorsi quattro anni dalla assunzione, ovvero in caso di assegnazione ad attività svolte in strutture organizzative diverse da quelle definite dal presente accordo, dalla data di nuova assegnazione, saranno applicati i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore del credito ed Aziendale tempo per tempo vigenti.

5) Relazioni sindacali

Le Parti condividono l'opportunità di prevedere specifici momenti di informativa, di massima semestrali, a richiesta delle OO.SS., circa le fasi applicative del presente accordo.

6) Decorrenza e durata

Il presente accordo, fermi restando comunque gli effetti applicativi stabiliti dagli artt. 1 e 4, ha durata quadriennale e in fase di prima applicazione scadrà il 31 dicembre 2015.

7) Clausola di raccordo

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, e nei limiti delle specifiche compatibilità, si applica esclusivamente il CCNL del Credito, tempo per tempo vigente con esclusione di quanto disposto dalla contrattazione integrativa Aziendale nonché della normativa Aziendale tempo per tempo vigente, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.

In particolare, per quanto concerne l'assistenza sanitaria, la previdenza complementare, premio Aziendale di produttività, il buono pasto e le condizioni bancarie riservate al personale assunto ai sensi del presente contratto, si conviene che:

1. a decorrere dalla data di assunzione il dipendente è iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, con applicazione della complessiva normativa applicata e delle

condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti, con la precisazione che per il primo biennio il premio a carico del datore di lavoro è pari a 700 euro;

2. a decorrere dalla data di assunzione sarà data facoltà di iscrizione al Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con contribuzione a carico dell'Azienda pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini del TFR, con facoltà del lavoratore di corrispondere la medesima aliquota corrisposta dall'Azienda nonché di destinare a previdenza complementare il TFR come stabilito per legge;
3. il premio Aziendale – VAP – sarà riconosciuto alle condizioni, termini e modalità stabiliti tempo per tempo presso l'Azienda datore di lavoro per il personale dipendente, nella misura fissata per il relativo inquadramento, ridotta del 20%;
4. a decorrere dalla data di assunzione e per ogni giornata di effettiva presenza in servizio sarà erogato, con le regole stabilite per il restante personale, un buono giornaliero per la consumazione del pasto dell'importo di 3,50 euro;
5. a decorrere dal superamento del periodo di prova ciascuna Azienda datore di lavoro riconoscerà le stesse condizioni bancarie agevolate riservate al personale del Gruppo.

Per favorire la ricollocazione organizzativa e/o territoriale del Personale di cui al presente accordo al termine del primo quadriennio di lavoro, le Parti condividono che i contenuti della complessiva normativa Aziendale in materia di trasferimenti in allora vigente siano applicati a decorrere dalla conclusione dell'anno successivo alla scadenza del contratto di prima occupazione.